

**Avv. Pietro Cella**  
Via E. Pessina, 10  
09125 Cagliari  
Tel. 3317232462 -070 304320

**E. Mail:** [pietro.cella@tiscali.it](mailto:pietro.cella@tiscali.it)  
**P.e.c.** [avv.pietrocella@pec.abcllex.it](mailto:avv.pietrocella@pec.abcllex.it)

**TRIBUNALE DI CAGLIARI – SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 413 E 700 c.p.c.**

**Mastrogiacomo Dott.ssa Giuseppina**, nata ad Iglesias (CA) l'8 Novembre 1980, C.F. MST GPP 80S48 E281P, residente in Sant'Antioco, Loc. Cannai ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Via E. Pessina, 10 presso lo studio dell'Avv. Pietro Cella (C.F. CLL PTR 55S12 B354U – P.E.C. [avv.pietrocella@pec.abcllex.it](mailto:avv.pietrocella@pec.abcllex.it) – fax 070 304320) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al presente atto.

Ricorrente

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Cagliari**, in persona del Ministro in carica, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari;

**Ministero dell'Istruzione, Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti”** in persona del Dirigente Scolastico, nella sua sede in Guspini, Via Velio Spano, 7, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari.

Resistenti

**PREMESSA**

- A)** La Dott.ssa Mastrogiacomo ha conseguito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia- Facoltà di Lettere e Filosofia - la Laurea in Scienze



della Cultura (Mediazione Interculturale) Classe 11 – Classe delle Lauree in Lingue e Culture Moderne - DM 509/1999, nel giorno 18/12/2008 con punti 110 su 110 e lode (Corso triennale); successivamente, la medesima ha conseguito la Laurea Magistrale in Lingue per la promozione di Attività Culturali (Classe LM-38, classe delle lauree magistrali in lingue moderne per la comunicazione e cooperazione internazionale – DM 270/2004) presso la medesima facoltà in data 14/04/2011, con punti 110 su 110 (**All. 1**); inoltre, la ricorrente si è iscritta all'Università degli Studi di Cagliari il 17/12/2019 e precisamente al Percorso Formativo per il conseguimento di 24 CFU ed ha già sostenuto le seguenti attività: Psicologia per l'Educazione (Convalidato), in data 11/03/2020 con voto 30/30; Antropologia Culturale (Convalidato), l'11/03/2020, con voto 30/30 e Fondamenti di Didattica e Metodologia della Ricerca Educativa, in data 04/03/2020, con voto 27/30 (**All. 2**). Infine, la medesima ha sostenuto presso l'Università Guglielmo Marconi di Roma i seguenti Esami: Fonetica e Fonologia (L-LIN/01 -6CFU) in data 17/12/2020 con voto 24/30; Letteratura Inglese II (L-LIN/10, 12CFU con voto 30/30 e Lode, in data 22/01/21; Grammatica Inglese I (L-LIN/12, 6CFU, con voto 26/30) in data 02/02/2021; Letteratura Inglese III (L-LIN/10, 6 CFU, con voto 30/30) in data 22/02/2021 (**All. 3**).

- B)** In forza di tali titoli, la ricorrente nel corso dell'anno 2018 ha iniziato ad insegnare Lingua Inglese nelle Scuole Superiori, per effetto della domanda di messa a disposizione, in quanto l'ultima apertura delle graduatorie docenti



risaliva al 2017. Il 7 Luglio 2020, quindi, ha presentato domanda di iscrizione al concorso ordinario (**All. 4**) e il 30 Luglio 2020 ha presentato domanda di inclusione nelle G.P.S. (Graduatorie Provinciali Supplenze) per le seguenti classi di concorso: **AB24**, lingue e culture straniere negli istituti di II grado (inglese); **AB25** Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria I<sup>a</sup> grado (Inglese); **AD24**, Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco) (**All. 5**).

**C)** La ricorrente, quindi, veniva inclusa in tutte e tre le graduatorie per le supplenze e il 25 Settembre del 2020 sceglie la Cattedra annuale AB24, lingue e culture straniere negli istituti di II grado (inglese) presso **l'Istituto "Michelangelo Buonarroti"** di Guspini (con completamento di tre ore presso l'Istituto "Volta"), **ove il 28/09/2020** sottoscrive il relativo Contratto (**All.6**) e quindi inizia a prestare regolare servizio.

**D)** Sennonchè, facendo seguito ad una comunicazione verbale, il Dirigente Scolastico di tale ultimo Istituto, con Decreto del 7 Novembre 2020, Prot. 8846, inviato a mezzo mail, ha dichiarato l'esclusione dalle G.P.S. (Graduatoria Provinciale Supplenze) della ricorrente, motivando tale Provvedimento poiché, successivamente alla verifica dei titoli di accesso, sarebbe risultato il *"mancato possesso del relativo titolo di accesso in quanto ai sensi del D.M. 259/2017 Tab. A – mota 10) trattandosi di classe LM-38 non possiede 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02 – non possiede corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall'Università degli Studi"*. Inoltre, in tale tale



Provvedimento, si aggiunge come tale esito comporti che *“il servizio prestato sulla base delle **dichiarazioni mendaci**, come sopra evidenziato, verrà con apposito provvedimento dichiarato come prestato in fatto e non in diritto, non menzionabile negli attestati di servizio, non riconoscibile con attribuzione di punteggio, non utile ai fini del riconoscimento della anzianità di servizio e della progressione di carriera”.***(All. 7)**

- E)** Indi, il medesimo Dirigente Scolastico, con atto del 10 Novembre 2020, Prot. 8927, comunicato anch'esso via E.Mail il 12 successivo, ha proceduto all'annullamento del contratto di lavoro stipulato il 28 Settembre 2020 **(All. 8)**.
- F)** Poiché il Provvedimento di Esclusione assunto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto *“Michelangelo Buonarroti”* ha comportato non solamente l'annullamento del contratto in essere con tale Istituto, ma la conseguente impossibilità per la ricorrente di essere regolarmente chiamata ad assumere incarichi di supplenza in tutto l'Ambito di riferimento della Graduatoria Provinciale, la medesima ha inoltrato, tramite il Sindacato FLP, una richiesta di Riesame nel merito del Decreto di Esclusione 7/11/2020 **(All. 9)**, ricevendone, peraltro, riscontro negativo nell'Aprile del 2021 **(All. 10)**. Diverso esito, invece, ha avuto l'istanza di rettifica inoltrata dal sottoscritto difensore in data 29/04/2021 **(All.11)** al Dirigente Scolastico, con la quale si è chiesto al Dirigente di emendare il proprio Provvedimento nella parte in cui si imputavano alla Docente *“dichiarazioni mendaci”*, in relazione ai titoli posseduti. Invero, il Dirigente Scolastico ha effettivamente proceduto a tale rettifica con atto del



14/05/2021 (**All. 12**), anche se non è dato conoscere ove tale ultimo atto sia stato anch'esso trasmesso all'Ufficio Scolastico Provinciale.

**G)** Infine, il Dirigente Scolastico del medesimo Istituto "Michelangelo Buonarroti" ha emanato il 30 Giugno 2021, Prot. 7364 (**All. 13**), un ulteriore Decreto di Esclusione dalla G.P.S. nei confronti della ricorrente, per le classi di concorso **AD 24** (Lingue e culture straniere negli Ist. Di Istruz. Di II<sup>a</sup> grado) e **AB 25** (Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I<sup>a</sup> grado), **pur non sussistendo, presso l'Istituto tali insegnamenti** . Mentre nessun esito ha avuto l'ulteriore istanza del 24 Giugno 2021 (**All. 14**) inoltrata dalla ricorrente al Dirigente e tendente ad ottenere la revoca del Decreto di Esclusione dalla Graduatoria Provinciale Supplenti.

Tanto sopra premesso e considerato, poiché la ricorrente ritiene i summenzionati Decreti di Esclusione del 7/11/2020 – 14/05/2021 e 24/06/2021 ingiusti, errati ed illegittimi, la medesima con il presente atto li impugna e ricorre nanti il Giudice del Lavoro al fine della loro disapplicazione ed incidentale declaratoria di invalidità, nullità ed inefficacia, con la conseguente pronuncia del diritto dell'istante al reinserimento nella Graduatoria Provinciale Supplenti, previo provvedimento urgente del Tribunale, per i seguenti

### **MOTIVI**

**1) Preliminarmente,** onde evitare eventuali eccezioni sulla giurisdizione di questo Giudice, si evidenzia come nel caso in esame la giurisdizione risulti certamente



in capo al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro ex art. 63 del D. Leg.vo n° 165/2011, nella semplice ma definitiva considerazione che l'emissione dei decreti impugnati è intervenuta successivamente alla corretta attribuzione della cattedra e previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato e presa di servizio (si veda All. 6). L'avvenuta, asserita verifica dei titoli è, invero, avvenuta solo successivamente all'avvio della attività di insegnamento e dunque dopo che il rapporto di lavoro era già iniziato; da qui, l'intervenuta lesione di un diritto soggettivo conseguente l'emissione dei Decreti di Esclusione citati. **Tanto sopra, nonostante i Decreti Dirigenziali abbiano palesemente omissso di indicare i tempi, i modi e l'Autorità Giudiziaria a cui rivolgere una eventuale impugnazione e ciò in violazione del disposto di cui all'art. 3 della Legge n° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.**

- 2) **Errata, insufficiente, contraddittoria ed illegittima motivazione.** Tale fondamentale e dirimente vizio dei Provvedimenti qui contestati, esattamente in relazione al possesso dei titoli idonei all'insegnamento, si palesa immediatamente con il semplice esame dei titoli allegati dalla Dott.ssa Mastrogiacomo alla domanda di inserimento nella Graduatoria Prov.le Supplenti: invero, il Dirigente afferma che la docente non sarebbe in possesso di Laurea Triennale della lingua, né del corso biennale ; al contrario, la Dott.ssa Mastrogiacomo ha conseguito entrambi tali titoli presso l'Università di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Lettere e Filosofia e precisamente il Corso di



Laurea di Primo Livello (triennale) il 18/12/2008 e quindi in data 14/04/2011 la Laurea Magistrale (biennale) presso la medesima Facoltà (vedi All. 1). Oltre ad aver conseguito ulteriori Titoli, sia presso l'Università G. Marconi di Roma (vedi All. 3) e di Cagliari (vedi All. 2).

- 3) Quanto alle ulteriori annotazioni critiche esposte dal Dirigente nei medesimi Provvedimenti e segnatamente il riferimento alla Nota 10 della Tab. A di cui il D.M. n° 259/2017, sono opportune e necessarie le seguenti osservazioni e chiarimenti: **3a)** intanto il codice *A-24 (a)* ivi indicato quale Nuove Classi di Concorso, non corrisponde esattamente a quello effettivamente predisposto nelle domande sui moduli *online* per il concorso ordinario (vedi All. 4) e per l'inserimento in graduatoria, **per essere esattamente AB 24** (vedi All.5). D'altra parte, anche nel Contratto stipulato con il M. Buonarroti in data 28/09/2020, viene esattamente individuata il codice AB 24 (vedi All. 6). Inoltre, **3b)** in tale Tabella A allegata al DM 259/2017, in relazione dei titoli di accesso, viene individuata con il codice LM-38 la laurea magistrale in "*Lingue Moderne per la comunicazione e la cooperazione*", mancando con tutta evidenza l'ulteriore inciso finale "*internazionale*", **ben presente ed evidenziato nel titolo conseguito dalla ricorrente e riportato nelle domande per il concorso e l'inserimento nella GPS.** Tutto ciò rende evidente l'oggettiva **complessità, confusione e molteplicità** degli atti e dei provvedimenti, legislativi e regolamentari, che si sono susseguiti nel tempo e che rendono di estrema difficoltà la valutazione corretta, congrua e legittima dei titoli effettivamente



necessari e sufficienti ai fini di vedersi accertato il diritto all'inserimento nella  
Graduatoria Provinciale Supplenze e quindi **ed infine validi per**  
**l'insegnamento.**

- 4) A quanto sopra evidenziato, deve aggiungersi anche considerazioni simili in relazione alla attribuzione dei crediti universitari: anche in tale ipotesi, infatti, il margine di discrezionalità dell'insegnamento universitario, in uno con la *miriade* di opzioni riguardo ai Corsi e relativi esami proposti, rende di palmare evidenza la necessità di una valutazione complessiva della carriera universitaria e dei relativi titoli conseguiti da parte dell'Istituzione a ciò deputata; nel caso in esame, quindi, a parere di questa difesa, nell'assumere i provvedimenti qui contestati, tali cure, attenzioni e valutazioni, sono mancati totalmente, risultando come il Dirigente dell'Istituto "*Michelangelo Buonarroti*" si sia limitato ad una attività amministrativa di mero "*copia e incolla*" (vedi O.M. n° 60/2020 – **All. 15**), tanto è vero che (inizialmente) nel Provvedimento del 7/11/2020, ha attribuito alla docente l'aver svolto "*dichiarazioni mendaci*" che, successivamente ai rilievi esposti con la nota del 29/04/2021, ha correttamente espunto (vedi All.12).
- 5) In definitiva ed in sintesi, quel che risulta alquanto evidente è l'assenza, nei provvedimenti contestati, di una seria, compiuta ed esauriente motivazione, alla luce proprio della complessa ed "*esuberante*" normativa legale e regolamentare. In tal senso, deve aggiungersi come allorquando nei provvedimenti impugnati il Dirigente Scolastico ritiene non sussistenti in capo





alla docente crediti nei settori scientifici disciplinari **L-LIN 01 o L-LIN 02**, trascura di considerare come già **a seguito del DM 30/10/2015, n° 855 (All. 16)**, e segnatamente art. 1 con riferimento alla allegato A (**All. 17**), in relazione alle discipline linguistiche di inglese (e angloamericana), vengono segnalate le *“corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari”*, indicati e classificati **L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12**, così come esattamente segnalati nelle certificazioni rilasciate alla ricorrente dalle Università degli Studi ove ha conseguito i titoli. **Di talchè, in concreto, la docente risulta in possesso di tutti i crediti e titoli necessari ai fini del diritto alla inclusione nella Graduatoria Provinciale Supplenti (G.P.S.).**

In relazione alla richiesta di Provvedimenti Urgenti ex art. 700 cpc, si deduce quanto segue:

**Sul periculum in mora.**

Il danno è grave ed irreparabile perché il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che il diritto tutelato della ricorrente, assume rilievo sotto un duplice profilo, meritevole di immediata e necessaria tutela. Da un lato, infatti, sussiste il diritto della ricorrente al mantenimento della cattedra che le era stata correttamente assegnata, dato che risulta aver perso il proprio posto di lavoro, e, dall'altro, il diritto al reinserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, in entrambe le classi di concorso (da cui è stata proditoriamente esclusa).

Tali diritti devono essere tutelati nell'immediatezza, determinandosi, altrimenti, una



**Avv. Pietro Cella**  
Via E. Pessina, 10  
09125 Cagliari  
Tel. 3317232462 -070 304320

**E. Mail:** [pietro.cella@tiscali.it](mailto:pietro.cella@tiscali.it)  
**P.e.c.** [avv.pietrocella@pec.abcllex.it](mailto:avv.pietrocella@pec.abcllex.it)

situazione lesiva irreversibile: la perdita del posto di lavoro che attualmente le spetta, a cui si aggiunge l'ulteriore perdita di sicure opportunità della ricorrente di occupazione all'interno della Scuola Statale, con conseguente gravissimo pregiudizio in termini economici, oltre che lo svuotamento totale della propria professionalità (e la mancata acquisizione di esperienze e ulteriore bagaglio formativo che l'insegnamento stesso conferisce).

Il riconoscimento del diritto alla cattedra e all'inserimento nelle Graduatorie ove avvenisse ad esito della causa di merito, visti i tempi ordinari di durata, non impedirebbe il realizzarsi del massimo danno, mentre al contrario, la tutela cautelare ripristinerebbe la ricorrente del vero contenuto del proprio diritto, che si sostanzia nella pretesa di *"ritrovare il proprio posto di lavoro"* e di essere subito inserita nelle Graduatorie de quibus per ottenere l'incarico di supplenza (oltre che per quest'anno scolastico) anche per l'avvio del prossimo, dato che le GPS restano in vigore fino all'a.s. 2021/2022.

In caso contrario si configurerebbe la violazione del diritto costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost.) all'avviamento al lavoro di soggetti, come la ricorrente, del tutto idonei all'insegnamento perché forniti dei titoli previsti e della professionalità (artt. 2, 3 e 4 Cost.).

Da tutto quanto sopra esposto, è evidente la lesività ed ingiustizia del comportamento dell'amministrazione in danno della odierna ricorrente, che non solo ha perso ingiustamente il proprio posto di lavoro, ma che vede irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di essere chiamata ed insegnare nelle materie sopra indicate (pur avendone titolo), essendo stata esclusa dalle relative graduatorie.



Senza dire, in questa fase, che l'esclusione da dette graduatorie, può essere altresì pregiudizievole anche nell'ottica del futuro concorso ordinario.

### **Sul fumus boni iuris**

Quanto esposto nella parte motiva del presente ricorso, a parere di questa difesa, rende sufficiente conto della sussistenza in capo della ricorrente delle giuste ragioni per ottenere una decisione che accerti il suo diritto a permanere nella Graduatoria Provinciale Supplenze, possedendo i titoli per il relativo insegnamento.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra esposto, dedotto e rappresentato, la Dott.ssa Mastrogiacomò, come rapp.ta e difesa,

### **RICORRE**

all'Ecc.mo Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di discussione, e voglia, previo ogni accertamento e declaratoria anche in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

**PRELIMINARMENTE**, assumere, ex art. 700 cpc, i provvedimenti urgenti ed indifferibili idonei richiesti e precisamente, **previa disapplicazione dei provvedimenti impugnati**, ordinare alla amministrazione resistente il reinserimento della ricorrente nella G.P.S., con tutti i conseguenti provvedimenti relativi alla eventuale, ove possibile, ri-attribuzione della cattedra assegnata e comunque con il diritto a svolgere gli incarichi a cui venisse chiamata, anche il prossimo anno scolastico.

**in via principale e nel merito**, previo ogni incidentale accertamento dell'illegittimità degli atti amministrativi adottati e sopracitati e dichiarata la loro disapplicazione, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al (re)inserimento



**Avv. Pietro Cella**  
Via E. Pessina, 10  
09125 Cagliari  
Tel. 3317232462 -070 304320

**E. Mail:** *pietro.cella@tiscali.it*  
**P.e.c.** *avv.pietrocella@pec.abcllex.it*

nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nelle classi di concorso AB 24, AB 25 e AD 24 , pubblicate dall'Ufficio S.R. della Sardegna Ambito Territoriale di Cagliari, a far data dalla presentazione della relativa domanda e, per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti a procedere all'immediato reinserimento in dette Graduatorie e, ove possibile, ad assegnare alla ricorrente la cattedra/supplenza che le spetta, tenutosi conto dell'ordine di chiamata procedendosi allo scorrimento.

Con espressa riserva di precisazioni all'esame delle difese avverse e con ulteriore riserva di richiesta di risarcimento del danno in separata sede, all'esito del provvedimento cautelare richiesto e del merito del presente giudizio.

Spese e competenze come per legge.

### **ISTANZA PER LA NOTIFICA EX ART. 151 CPC.**

Stante la necessità di provvedere alla notificazione del presente ricorso ai potenziali contro-interessati e considerato che tali soggetti risulterebbero tutti i docenti inseriti nella Graduatoria Provinciale Supplenti per la Provincia di Cagliari, in numero tale da rendere l'eventuale notificazione ad ognuno sostanzialmente estremamente difficoltosa o impossibile anche per la difficoltà estrema di reperire i loro recapiti, si

### **Chiede**

All'Ill.mo Giudice designato, di essere autorizzati alla notifica mediante pubblicazione integrale del testo del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito Territoriale di Cagliari - ([cagliari.istruzione.sardegna.gov.it](http://cagliari.istruzione.sardegna.gov.it)) e/o altro sito del MIUR , nelle parti



**Avv. Pietro Cella**  
Via E. Pessina, 10  
09125 Cagliari  
Tel. 3317232462 -070 304320

**E. Mail:** *pietro.cella@tiscali.it*  
**P.e.c.** *avv.pietrocella@pec.abcllex.it*

all'uopo dedicate, essendo tale comunicazione certamente idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati (anche perché dette graduatorie sono pubblicate in tale ultimo sito e viene consultato proprio dai docenti inseriti nelle stesse), i quali potrebbero intervenire nell'odierno procedimento.

Allega: 1) Certificati Università di Modena e Reggio Emilia 25/01/2012; 2) Certificato Università di Cagliari del 30/07/2020; 3) Certificato Università G. Marconi di Roma; 4) Domanda 7/07/2020 iscrizione Concorso Ord.; 5) Domanda inclusione Grad. Prov.le Supplenti (G.P.S.) 30/07/2020; 6) Contratto Ist. M.Buonarroti 28/09/2020; 7) Decreto Dirigente Ist. M. Buonarroti 7/11/2020; 8) Annullamento Contratto 10/11/2020; 9) Istanza di Riesame; 10) Riscontro negativo Dir. Sc. 26/04/2021; 11) Istanza rettifica 29/04/2021; 12) Rettifica Decreto 7/11/2020 del 14/05/2021; 13) Decreto esclusione GPS del 30/06/2021; 14) Istanza Prof.ssa Mastrogiacomo del 24/06/2021; 15) O.M. n° 60/2020; 16) D.M. n° 855/2015; 17) All. A del D.M. 855/2015; 18) Autocertificazione situazione reddituale.

**Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente giudizio risulta esente, poichè la ricorrente ha un reddito inferiore ai limiti di legge.**

Cagliari, lì 4 Agosto 2021

Avv. Pietro Cella

